

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

1. E' costituita in Torino l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AL GIOVANE DIABETICO - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - O.N.L.U.S."**, senza vincoli di rappresentazione grafica, con sede in Torino, Piazza Polonia 94.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Scopi e finalità

- L'Associazione non ha fini di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di aiutare i giovani affetti da diabete mellito insulino dipendente.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - Promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorire la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti;
 - Istruire ed educare i giovani diabetici e le loro famiglie;
 - **Sensibilizzare** gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici ed alle loro famiglie;
 - Favorire e promuovere una concreta solidarietà alle famiglie;
 - Suggestire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani ed alle loro famiglie;
 - **Promuovere** iniziative ricreative per i giovani diabetici, corsi, pubblicazioni, conferenze ecc.
 3. Nell'ambito e per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Associazione potrà, avvalendosi **prevalentemente** delle prestazioni fornite dai propri

aderenti, compiere qualsiasi attività assistenziale, divulgativa, promozionale nonché attività produttive e commerciali, purché marginali. L'Associazione potrà tuttavia assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure indispensabili a qualificare e specializzare l'attività svolta.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Contributi degli aderenti;
 - b) Contributi privati;
 - c) Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) Donazioni o lasciti testamentari;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Marzo.

Articolo 4

Membri dell'Associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di Socio si perde:
 1. Per recesso;
 2. Per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 3. Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 4. Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
5. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6

Doveri e diritti degli Associati

1. I Soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) A versare la quota associativa di cui al presente articolo.

2. I Soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario.

Articolo 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) Nomina i componenti il Comitato Direttivo;
- c) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) Stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
- e) Delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;

Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.



L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Comitato Direttivo.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la

prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 9

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli Associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
4. Al Comitato Direttivo spetta di:
 - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) Predisporre il bilancio;
 - c) Nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
 - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua Assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11

Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associative viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.

Articolo 12

Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto alle organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Articolo 13

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.